

  Regione Siciliana	<p style="text-align: center;"> Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 C.F. 80020780823 codice IPA:istsc_paic87700v paic87700v@istruzione.it paic87700v@pec.istruzione.it www.icsaugo.edu.it </p>	
---	---	---

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva

Premessa sulla valutazione

Il D. Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, lo/a studente/studentessa viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Ad inizio anno, il collegio dei docenti delibera i criteri di ammissione/non ammissione, tenendo conto di alcuni aspetti:

- distinzione tra insufficienze gravi (4) e non gravi (5): gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme;
- numero massimo di insufficienze gravi;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno altresì considerate altre variabili, ovvero:

- la capacità di recupero dello/a studente/studentessa;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo/a studente/studentessa possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di una delibera di non ammissione;

- il grado di maturità dello/a studente/studentessa e la possibile reazione emotiva dello stesso/a.

CRITERI

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con circostanziata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

La non ammissione si intende come opportunità di attivare/riattivare un processo formativo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi di apprendimento dello studente/studentessa/a.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo/a stesso/a allievo/a, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno".

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere lo/a studente/studentessa alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo degli esiti rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati percorsi di recupero ad hoc.

In particolare, il Consiglio di Classe delibererà automaticamente la non ammissione in presenza di insufficienze lievi (voto 5) e insufficienze gravi (voto 4) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare, secondo quanto segue:

	DISCIPLINA a	DISCIPLINA b	DISCIPLINA c	DISCIPLINA d
1 Caso	4	4	-	-
2 Caso	4	5	5	-
3 Caso	5	5	5	5

La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

La NON validazione dell'anno scolastico è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, nel caso in cui si accerti la mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n.59 del 2004 e successive modificazioni).

Nel caso in cui lo/a studente/studentessa sia incorso nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 non si procederà automaticamente allo scrutinio finale dello stesso/a.

Per le sole classi terze, la mancata partecipazione dello/a studente/studentessa, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.